



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni Il Direttore Centrale

> Al Ministero della Difesa Direzione Generale della previdenza militare della leva I° Reparto

previmil@postacert.difesa.it

Oggetto: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 –

Con messaggi del 26 gennaio 2017 n. 368 e n. 1412 del 29 marzo u.s., l'Istituto ha fornito indicazioni in materia di benefici relativi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 – all'art.1, comma 211, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Come evidenziato, in particolare, nel messaggio n. 1412 sono soggetti al beneficio i trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato, "a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere \underline{o} equiparato".

Conseguentemente, viene estesa l'esenzione dei benefici "fiscali" previsti dall'art. 2, co. 5 e 6, della L. n. 407/1998 e dall'art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004 a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell'evento.

Va, peraltro, esclusa l'esenzione fiscale di assegni, indennità o provvidenze che non abbiano natura giuridica di trattamenti pensionistici (es. una tantum).

Luca Sabatini

1/2